

STATUTO ASSOCIAZIONE DUCATO DI MASSA APS

ADEGUAMENTO STATUTO AI SENSI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)
Esente da imposta di registro e da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 2 e 5
Consulente CESVOT: Riccardo Bemi

20/10/2020

ADEGUAMENTO STATUTO ASSOCIAZIONE DUCATO DI MASSA APS

APPROVATO 21 MARZO 2015

REVISIONE E ADEGUAMENTO 29 OTTOBRE 2020

TESTO IN APPLICAZIONE FINO A 29 OTTOBRE 2020

NUOVO TESTO INTEGRATO CON ADEGUAMENTO

Art. 1

- a) E' costituita con sede in Massa viale Eugenio Chiesa 20, l'associazione di promozione sociale e culturale "Ducato di Massa" avente per oggetto sociale il recupero delle tradizioni storiche, culturali, ludico-sportive e di spettacolo.

Art. 2

- a) L'Associazione non ha fini di lucro e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
- b) L'associazione ha finalità sociali, culturali, educative, ricreative, ludico-sportive, turistiche, naturalistiche, di protezione ambientale, di spettacolo e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico, teatrale.

Art. 1

- a) E' costituita con sede legale in Massa viale Eugenio Chiesa 20, l'associazione di promozione sociale e culturale "Ducato di Massa APS" avente per scopo il recupero delle tradizioni storiche, culturali, ludico-sportive e di spettacolo.

Art. 2

- a) L'Associazione non ha fini di lucro e ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- b) L'Associazione ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che si esplicano nei seguenti settori: sociale, culturale, educativo, ricreativo, ludico-sportivo, turistico, naturalistico, di protezione ambientale, di spettacolo e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico, teatrale.
- c) L'Associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni (lettera a, dell'art. 5);
 - educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, dell'art. 5);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e

c) Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione garantisce a tutti i soci la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.	<u>razionale delle risorse naturali (lettera e, dell'art. 5);</u> - <u>interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f, dell'art. 5);</u> - <u>organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, dell'art. 5);</u> - <u>organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k, dell'art. 5);</u> - <u>formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l, dell'art. 5);</u> - <u>organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t, dell'art. 5);</u> - <u>beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u, dell'art. 5).</u> d) <u>L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.</u> e) <u>L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.</u> f) Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione garantisce a tutti i soci la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.
--	--

d) L'Associazione può promuovere direttamente o tramite appalto o in collaborazione con altre associazioni, organi e istituzioni o Enti Pubblici sia in Italia che all'estero, lo sviluppo delle iniziative culturali, teatrali, ludico-sportive, turistiche, ambientalistiche anche con produzione di spettacoli propri o con apertura di scuole inerenti allo scopo dell'associazione.

e) L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

(il punto che segue è stato trasferito dall'esperto, in questo articolo, dall'art. 14 lettera b, dello statuto in vigore, per omogeneizzare il testo)

b) Allo scopo di realizzare i fini istituzionali, l'Associazione può, inoltre, partecipare a bandi e richiedere autorizzazioni amministrative per realizzare direttamente e/o con collaborazioni con soci e/o soggetti pubblici o privati e/o tramite appalto, l'attuazione di:

1. Esibizioni e spettacoli di varia natura, disfide e tornei cavallereschi con realizzazione di infrastrutture e attrezzature idonee;
2. Convegni, conferenze, eventi, mostre, esposizioni culturali e di prodotti di varia natura, degustazioni di prodotti, convivi rinascimentali, fiere, mercati, sagre, attività commerciali, somministrazione di alimenti e bevande, gestione di parchi giochi, gestione di parchi verdi e naturali, gestione di musei o poli museali, gestione di beni e siti di interesse culturale (castelli, ostelli lungo percorsi storici, spazi e attrezzature per spettacoli storici, ecc.);
3. Servizi turistici (promozione turistica, attività di incoming, tour operator, pro-loco, gestione di strutture turistiche);
4. Servizi alla realizzazione di contenuti e materiale multimediale, produzioni editoriali su supporto cartaceo o multimediale, produzione di siti e portali Internet, realizzazione, vendita e commercializzazione di spazi di pubblicità on line e off-line (garantendo l'applicazione e il rispetto delle normative sulla privacy);
5. Iniziative e attività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
6. Attività culturali e del turismo anche attraverso il ricorso a progetti con finanziamenti e partenariati europei;
7. Progetti di formazione e istruzione in collaborazione con enti di formazione

g) L'Associazione può promuovere direttamente o tramite appalto o in collaborazione con altre associazioni, organi e istituzioni o Enti Pubblici sia in Italia che all'estero, lo sviluppo delle iniziative culturali, teatrali, ludico-sportive, turistiche, ambientalistiche anche con produzione di spettacoli propri o con apertura di scuole inerenti allo scopo dell'associazione.

h) L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

i) Allo scopo di realizzare le proprie finalità e attività di interesse generale e diverse, l'Associazione può partecipare a bandi e richiedere autorizzazioni amministrative per realizzare direttamente e/o con collaborazioni con soci e/o soggetti pubblici o privati e/o tramite appalto, l'attuazione di:

- esibizioni e spettacoli di varia natura, disfide e tornei cavallereschi con realizzazione di infrastrutture e attrezzature idonee;
- convegni, conferenze, eventi, mostre, esposizioni culturali e di prodotti di varia natura, degustazioni di prodotti, convivi rinascimentali, fiere, mercati, sagre, attività commerciali, somministrazione di alimenti e bevande, gestione di parchi giochi, gestione di parchi verdi e naturali, gestione di musei o poli museali, gestione di beni e siti di interesse culturale (castelli, ostelli lungo percorsi storici, spazi e attrezzature per spettacoli storici, ecc.);
- servizi turistici (promozione turistica, attività di incoming, tour operator, pro-loco, gestione di strutture turistiche);
- servizi alla realizzazione di contenuti e materiale multimediale, produzioni editoriali su supporto cartaceo o multimediale, produzione di siti e portali Internet, realizzazione, vendita e commercializzazione di spazi di pubblicità on line e off-line (garantendo l'applicazione e il rispetto delle normative sulla privacy);
- iniziative e attività di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
- attività culturali e del turismo anche attraverso il ricorso a progetti con finanziamenti e partenariati europei;
- progetti di formazione e istruzione in collaborazione con enti di formazione

professionale e/o scuole e/o istituti scolastici e/o università;

8. Servizi di promozione, assistenza sociale, amministrativa, finanziaria e fiscale, per attività imprenditoriali autonome (nei settori della storia, della cultura, del sociale, del turismo e dell'ambiente), promosse dai propri associati al fine di creare nuova occupazione tra coloro che vogliono coniugare aspirazioni culturali e ideali a scelte di vita e di lavoro.

Art. 3

- a) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini e/o le associazioni non profit, onlus e le associazioni senza scopo di lucro aventi scopi di attività di volontariato e solidarietà nei campi del: sociale, culturale, ludico-sportive, purché condividano e rispettino i principi e le norme dello Statuto, le sue finalità e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.
- b) I cittadini soci, con il compimento della maggiore età, partecipano con pari diritto all'elezione degli organi sociali e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.
- c) L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive.

Art. 4

- a) La domanda di ammissione quale socio dell'Associazione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza dei componenti. In caso di parità, nella votazione per l'ammissione, prevale il voto del Presidente. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili.

Art. 5

- a) I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, così come decise dall'assemblea. Sono altresì tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti e disciplinari tecnici interni.

professionale e/o scuole e/o istituti scolastici e/o università;

- servizi di promozione, assistenza sociale, amministrativa, finanziaria e fiscale, per attività imprenditoriali autonome (nei settori della storia, della cultura, del sociale, del turismo e dell'ambiente), promosse dai propri associati al fine di creare nuova occupazione tra coloro che vogliono coniugare aspirazioni culturali e ideali a scelte di vita e di lavoro.

Art. 3

- a) Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro aventi scopi di attività di volontariato e solidarietà nei campi del: sociale, culturale, ludico-sportivo, purché condividano e rispettino i principi e le norme dello Statuto, le sue finalità e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.
- b) I cittadini soci, con il compimento della maggiore età, partecipano con pari diritto all'elezione degli organi sociali e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.
- c) L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive.

Art. 4

- a) La domanda di ammissione quale socio dell'Associazione è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, che decide - secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte - a maggioranza dei componenti. In caso di parità, nella votazione per l'ammissione, prevale il voto del Presidente. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono insindacabili.

Art. 5

- a) I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali, così come decise dall'assemblea. Sono altresì tenuti all'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti e disciplinari tecnici interni.
- b) I soci hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali attraverso una richiesta scritta e motivata al Presidente;

Art. 6 a) I soci possono essere sospesi, esclusi o radiati per i seguenti motivi: 1. Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 2. Qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; 3. Qualora in qualunque modo arrechino danno morale o materiale all'Associazione. 4. La deliberazione con le cause dell'esclusione è presa dal Consiglio Direttivo secondo le modalità del precedente art. 4, previa audizione dell'interessato. Art. 7 a) Gli organi dell'Associazione sono: 1. L'Assemblea dei Soci; 2. Il Consiglio Direttivo; 3. Il Presidente; 4. Il Presidente Onorario; 5. La Conferenza dei Presidenti dei Borghi; 6. Il Sindaco Revisore e il Collegio dei Probiviri. Art. 8 a) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti. b) L'Assemblea ordinaria: 1. Determina l'indirizzo generale dell'Associazione. 2. Elegge gli organi sociali (per la durata di un triennio). 3. Approva i programmi pluriennali e annuali delle attività. 4. Approva il bilancio preventivo e consuntivo. 5. Decide l'importo della quota associativa annua. 6. Decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Sindaco revisore. 7. Ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri, per quanto di competenza. 8. Approva i Regolamenti interni e i Disciplinari tecnici e le loro modifiche.	- <u>essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.</u> Art. 6 a) I soci possono essere sospesi, esclusi o radiati per i seguenti motivi: 1. Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni prese dagli organi sociali; 2. Qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo; 3. Qualora in qualunque modo arrechino danno morale o materiale all'Associazione. 4. La deliberazione con le cause dell'esclusione è presa dal Consiglio Direttivo secondo le modalità del precedente art. 4, previa audizione dell'interessato. Art. 7 a) Gli organi dell'Associazione sono: 1. L'Assemblea dei Soci; 2. Il Consiglio Direttivo; 3. Il Presidente; 4. Il Presidente Onorario; 5. La Conferenza dei Presidenti dei Borghi; 6. Il Sindaco Revisore <u>o l'Organo di controllo, al superamento dei parametri previsti dalla Legge;</u> 7. Il Collegio dei Probiviri. Art. 8 a) L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è composta da tutti i soci, <u>che hanno un voto</u>, in regola con i versamenti. b) L'Assemblea ordinaria: 1. Determina l'indirizzo generale dell'Associazione. 2. Elegge <u>e revoca</u> gli organi sociali (per la durata di un triennio). 3. Approva i programmi pluriennali e annuali delle attività. 4. Approva il bilancio preventivo e consuntivo. 5. Decide l'importo della quota associativa annua. 6. Decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Sindaco revisore. 7. Ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri, per quanto di competenza. 8. Approva i Regolamenti interni, <u>incluso l'eventuale regolamento dei lavori</u>
---	--

c) L'Assemblea straordinaria: 1. Delibera sulle modifiche allo Statuto. 2. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione stessa. 3. Delibera su eventuali ricorsi o su eventi di particolare gravità.	<u>assembleari, e i Disciplinari tecnici e le loro modifiche.</u> 9. <u>Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.</u> 10. <u>Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.</u> c) L'Assemblea straordinaria: 1. Delibera sulle modifiche allo Statuto. 2. Delibera sullo scioglimento dell'Associazione stessa. 3. Delibera su eventuali ricorsi o su eventi di particolare gravità. 4. <u>Delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.</u>
Art. 9 a) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci. Essa delibera a maggioranza. b) In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. La seconda convocazione deve avere luogo almeno il giorno successivo la prima. Ogni socio può rappresentare, tramite delega, non più di due soci. c) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 fino a un massimo di 21 componenti. d) Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria su richiesta scritta di 1/3 dei soci, del Sindaco revisore, del Presidente, di un consigliere. In via straordinaria l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. e) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e/o per telefono e/o per posta elettronica, specificando data, ora, sede della riunione e ordine del giorno in discussione. f) L'Assemblea ordinaria delibera, tra l'altro, sui Regolamenti interni e i Disciplinari elencati all'art. 8. g) L'assemblea ordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale su cui dovranno essere riportate le deliberazioni dell'assemblea.	Art. 9 a) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, della metà più uno dei soci. Essa delibera a maggioranza. b) In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. La seconda convocazione deve avere luogo almeno il giorno successivo la prima. Ogni socio può rappresentare, tramite delega, non più di due soci. c) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 fino a un massimo di 21 componenti. d) Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria su richiesta scritta di 1/3 dei soci, del Sindaco revisore, del Presidente, di un consigliere. In via straordinaria l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. e) L'annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e/o per telefono e/o per posta elettronica, specificando data, ora, sede della riunione e ordine del giorno in discussione. f) L'Assemblea ordinaria delibera, tra l'altro, sui Regolamenti interni e i Disciplinari elencati all'art. 8. g) L'assemblea ordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea. Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale su cui dovranno essere riportate le deliberazioni dell'assemblea.

- h) Le votazioni per il Consiglio Direttivo e per le altre cariche sociali devono avvenire a scrutinio segreto, o su decisione della maggioranza dei presenti, a votazione palese. Tutte le altre deliberazioni possono essere votate per alzata di mano, salvo che, almeno 1/3 dei presenti, non chieda procedersi a scrutinio segreto.
- i) Terminata la votazione il Presidente dell'Assemblea comunica immediatamente i risultati. Il nuovo Presidente dell'Associazione appena eletto convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la designazione delle cariche all'interno di quell'Organismo.

Art. 10

- a) Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Cessa di diritto, alla comunicazione dell'avvenuta designazione delle cariche.
- b) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, da due a cinque vice Presidenti, di cui uno Vicario. Elegge inoltre: un Segretario e un Tesoriere. Esso dura in carica tre anni.
- c) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo si pronuncia, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.
- d) Qualora un componente del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi dall'ufficio per altra causa, non sia più riconosciuto come proprio rappresentante dall'Organismo federato o sia cessata l'iscrizione alla Associazione Ducato di Massa dell'Organismo che lo ha espresso, il Consiglio stesso o chi lo ha nominato, provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti dell'Assemblea o, in mancanza, con votazione dell'Assemblea nella prima seduta utile.
- e) Il Consiglio Direttivo in via ordinaria è convocato, tutte le volte che necessita, dal Presidente senza formalità. In via straordinaria è convocato su proposta del Consiglio Direttivo, di uno dei consiglieri o del Sindaco Revisore.
- f) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente Vicario, e sono verbalizzate.
- g) Il Consiglio Direttivo:
1. Approva ogni iniziativa dell'Associazione;
 2. Formula i programmi (Programma pluriennale e Programma annuale) di attività sociale da sottoporre all'esame dell'assemblea;

- h) Le votazioni per il Consiglio Direttivo e per le altre cariche sociali devono avvenire a scrutinio segreto, o su decisione della maggioranza dei presenti, a votazione palese. Tutte le altre deliberazioni possono essere votate per alzata di mano, salvo che, almeno 1/3 dei presenti, non chieda procedersi a scrutinio segreto.
- i) Terminata la votazione il Presidente dell'Assemblea comunica immediatamente i risultati. Il nuovo Presidente dell'Associazione appena eletto convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per la designazione delle cariche all'interno di quell'Organismo.

Art. 10

- a) Il Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione. Cessa di diritto, alla comunicazione dell'avvenuta designazione delle cariche.
- b) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno, da due a cinque vice Presidenti, di cui uno Vicario. Elegge inoltre: un Segretario e un Tesoriere. Esso dura in carica tre anni.
- c) Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo si pronuncia, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.
- d) Qualora un componente del Consiglio Direttivo si dimetta, cessi dall'ufficio per altra causa, non sia più riconosciuto come proprio rappresentante dall'Organismo federato o sia cessata l'iscrizione alla Associazione Ducato di Massa dell'Organismo che lo ha espresso, il Consiglio stesso o chi lo ha nominato, provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti dell'Assemblea o, in mancanza, con votazione dell'Assemblea nella prima seduta utile.
- e) Il Consiglio Direttivo in via ordinaria è convocato, tutte le volte che necessita, dal Presidente senza formalità. In via straordinaria è convocato su proposta del Consiglio Direttivo, di uno dei consiglieri o del Sindaco Revisore.
- f) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente Vicario, e sono verbalizzate.
- g) Il Consiglio Direttivo:
1. Approva ogni iniziativa dell'Associazione;
 2. Formula i programmi (Programma pluriennale e Programma annuale) di attività sociale da sottoporre all'esame dell'assemblea;

3. Propone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il Regolamento interno, nel quale siano previsti, tra l'altro, l'istituzione e il funzionamento di: un Comitato Scientifico, un Comitato Organizzativo, degli eventuali Gruppi di Lavoro e i Disciplinari tecnici;
4. Nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Coordinatore del Comitato organizzativo, il Coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro, oltre ai componenti di tali organismi;
5. Decide sull'ammissione di nuovi soci;
6. Sospende, esclude, radia i soci;
7. Attua le deliberazioni dell'assemblea;
8. Decide su eventuali controversie tra soci e consiglieri e coinvolge il Collegio dei Probiviri se la materia lo richiede.
9. Decide la decadenza di un consigliere e coinvolge il Collegio dei Probiviri se la materia lo richiede;
10. Redige il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da presentare all'assemblea.

Art. 11

- a) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati. Il Presidente dura in carica tre anni, così come gli altri Organi dell'Associazione, e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Il Presidente:
1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 2. Presiede il Consiglio Direttivo;
 3. Stipula gli atti necessari alla vita sociale;
 4. Cura l'attuazione delle delibere degli organi sociali ed è responsabile della buona tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali (soci, verbali, patrimonio, libro giornale, ecc.);
 5. Convoca l'assemblea ordinaria in caso di contributi finanziari esterni, che non siano stati assunti in via preventiva dagli atti di programmazione dell'attività.

Art. 12

- a) Il Sindaco Revisore dura in carica tre anni. Il Sindaco revisore:

3. Propone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il Regolamento interno, nel quale siano previsti, tra l'altro, l'istituzione e il funzionamento di: un Comitato Scientifico, un Comitato Organizzativo, degli eventuali Gruppi di Lavoro e i Disciplinari tecnici;
4. Nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico, il Coordinatore del Comitato organizzativo, il Coordinatore di ciascun Gruppo di Lavoro, oltre ai componenti di tali organismi;
5. Decide sull'ammissione di nuovi soci;
6. Sospende, esclude, radia i soci;
7. Attua le deliberazioni dell'assemblea;
8. Decide su eventuali controversie tra soci e consiglieri e coinvolge il Collegio dei Probiviri se la materia lo richiede.
9. Decide la decadenza di un consigliere e coinvolge il Collegio dei Probiviri se la materia lo richiede;
10. Redige il bilancio preventivo e il rendiconto annuale da presentare all'assemblea.

h) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11

- a) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati. Il Presidente dura in carica tre anni, così come gli altri Organi dell'Associazione, e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Il Presidente:
1. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
 2. Presiede il Consiglio Direttivo;
 3. Stipula gli atti necessari alla vita sociale;
 4. Cura l'attuazione delle delibere degli organi sociali ed è responsabile della buona tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali (soci, verbali, patrimonio, libro giornale, ecc.);
 5. Convoca l'assemblea ordinaria in caso di contributi finanziari esterni, che non siano stati assunti in via preventiva dagli atti di programmazione dell'attività.

Art. 12

- a) Il Sindaco Revisore dura in carica tre anni. Il Sindaco revisore:

1. Vigila sull'operato del Consiglio Direttivo;
 2. Verifica periodicamente la contabilità per riferirne all'Assemblea;
 3. Redige la relazione di presentazione dei bilanci all'assemblea.
- b) E' un sua facoltà intervenire, senza obbligo di avviso, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
- c) La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno della Associazione.

(l'art. 12 dell'attuale statuto è stato diviso in due articoli dall'esperto per omogeneizzare il testo, trattandosi di due organi differenti)

- d) Il Collegio dei Probiviri si compone di n. 3 (tre) componenti effettivi e di n. 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea per tre anni. Nella prima seduta essi eleggono al loro interno il Presidente, il quale ha diritto di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.
- e) Il Collegio è convocato dal suo Presidente, su richiesta del Presidente dell'Associazione, con ordine del Giorno specifico; delle sedute viene redatto e sottoscritto apposito verbale da inviare al Consiglio Direttivo per i relativi adempimenti.
- f) Il Collegio dei Probiviri svolge le seguenti funzioni:
1. Regola i conflitti di competenza fra i vari Organi statutari;
 2. Decide su impugnative dei soci contro gli Organi statutari in merito alla legittimità degli atti assunti;
 3. Vigila sull'osservanza e sul rispetto dello Statuto, dei Regolamenti interni e dei Disciplinari tecnici;
 4. Decide sui ricorsi in generale;
- g) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e devono essere prese entro 30 (trenta) giorni dal ricorso, che a sua volta non può essere proposto oltre 60 (sessanta) giorni dai fatti o eventi contestati.
- h) La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno della Associazione.

Art. 13

1. Vigila sull'operato del Consiglio Direttivo;
 2. Verifica periodicamente la contabilità per riferirne all'Assemblea;
 3. Redige la relazione di presentazione dei bilanci all'assemblea.
- b) E' in sua facoltà intervenire, senza obbligo di avviso, a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.
- c) La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno della Associazione.
- d) In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del terzo settore, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo, anche monocratico, disciplinato dal suddetto art. 30, che sostituirà il Sindaco Revisore di cui alle lett. a), b) e c) del presente articolo.

Art. 13

- a) Il Collegio dei Probiviri si compone di n. 3 (tre) componenti effettivi e di n. 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea per tre anni. Nella prima seduta essi eleggono al loro interno il Presidente, il quale ha diritto di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo.
- b) Il Collegio è convocato dal suo Presidente, su richiesta del Presidente dell'Associazione, con ordine del Giorno specifico; delle sedute viene redatto e sottoscritto apposito verbale da inviare al Consiglio Direttivo per i relativi adempimenti.
- c) Il Collegio dei Probiviri svolge le seguenti funzioni:
1. Regola i conflitti di competenza fra i vari Organi statutari;
 2. Decide su impugnative dei soci contro gli Organi statutari in merito alla legittimità degli atti assunti;
 3. Vigila sull'osservanza e sul rispetto dello Statuto, dei Regolamenti interni e dei Disciplinari tecnici;
 4. Decide sui ricorsi in generale.
- d) Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e devono essere prese entro 30 (trenta) giorni dal ricorso, che a sua volta non può essere proposto oltre 60 (sessanta) giorni dai fatti o eventi contestati.
- e) La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all'interno della Associazione.

Art. 14

- a) I soci possono dimettersi in qualsiasi momento, ma sono tenuti in proporzione alla quota a onorare gli impegni economici assunti dall'associazione sino al momento delle dimissioni. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- b) Le dimissioni di ogni singolo Consigliere devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Questo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle. Entro 15 giorni dall'avvenuta ratifica il Presidente è tenuto a cooptare nel Consiglio, al posto del mancante, un altro consigliere secondo le modalità di cui al precedente articolo 10.

Art. 14

- a) Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
- b) (il comma b del presente articolo è stato trasferito all'art. 2 lettera i del nuovo statuto)
- c) Tutte le funzioni relative alle cariche sociali sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente col Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio dell'Associazione.
- d) In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 15

- a) Il patrimonio sociale è costituito dal patrimonio rappresentato dai costumi, dalle attrezzature e altro legati allo svolgimento delle attività sociali, dai proventi delle sottoscrizioni, da eventuali versamenti volontari di soci, enti pubblici o privati, da persone fisiche anche estranee

- a) I soci possono recedere in qualsiasi momento, ma sono tenuti in proporzione alla quota a onorare gli impegni economici assunti dall'Associazione sino al momento del recesso che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo.
- b) Le dimissioni di ogni singolo Consigliere devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Questo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle. Entro 15 giorni dall'avvenuta ratifica il Presidente è tenuto a cooptare nel Consiglio, al posto del mancante, un altro consigliere secondo le modalità di cui al precedente articolo 10.

Art. 15

- a) Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'Associazione medesima le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.
- b) Tutte le funzioni relative alle cariche sociali sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente col Consiglio Direttivo e iscritti nel bilancio dell'Associazione.
- c) In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 16

- a) Il patrimonio sociale è costituito dal patrimonio rappresentato dai costumi, dalle attrezzature e altro legati allo svolgimento delle attività sociali, dai proventi delle sottoscrizioni, da eventuali versamenti volontari di soci, enti pubblici o privati, da persone fisiche anche estranee all'Associazione, da compensi ottenuti

all'Associazione, da compensi ottenuti dall'Associazione per partecipazioni ad altre manifestazioni, da attività economiche che non siano prevalenti rispetto alle attività di volontariato.

- b) In questi ultimi tre casi questi saranno ammessi solo a seguito di votazione favorevole dell'assemblea appositamente convocata dal presidente in seduta straordinaria, qualora la decisione non sia stata già assunta in via preventiva dall'Assemblea medesima attraverso atti programmatici che prevedano l'apporto di sponsorizzazioni di attività e di sostegno finanziario delle stesse da parte di privati ed estranei.
- c) Il patrimonio sociale è composto inoltre dai beni materiali e immateriali acquistati o prodotti con l'attività dei soci.

Art. 16

- a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea al più tardi entro il 31 Marzo successivo.

Art. 17

- a) Degli atti dell'Associazione risponde moralmente il suo Presidente o altra persona delegata a giudizio dell'Assemblea, che sia titolare ai fini delle licenze e autorizzazioni per gli spettacoli.
- b) Per le obbligazioni della Associazione risponde il fondo comune e, personalmente e in solido, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, compresi i soci.
- c) Per le operazioni straordinarie di carattere economico e finanziario oltre alla firma del Presidente sarà da valutare caso per caso se si renderà necessaria quella di un altro Consigliere.
- d) L'Assemblea può delegare un Consigliere o un Socio solo per quella specifica operazione.

dall'Associazione per partecipazioni ad altre manifestazioni, da attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generale.

- b) In questi ultimi tre casi questi saranno ammessi solo a seguito di votazione favorevole dell'assemblea appositamente convocata dal presidente in seduta straordinaria, qualora la decisione non sia stata già assunta in via preventiva dall'Assemblea medesima attraverso atti programmatici che prevedano l'apporto di sponsorizzazioni di attività e di sostegno finanziario delle stesse da parte di privati ed estranei.
- c) Il patrimonio sociale è composto inoltre dai beni materiali e immateriali acquistati o prodotti con l'attività dei soci, ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17

- a) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea al più tardi entro il 31 Marzo successivo.
- b) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 15, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 18

- a) Degli atti dell'Associazione risponde moralmente il suo Presidente o altra persona delegata a giudizio dell'Assemblea, che sia titolare ai fini delle licenze e autorizzazioni per gli spettacoli.
- b) Per le obbligazioni della Associazione risponde il fondo comune e, personalmente e in solido, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, compresi i soci.
- c) Per le operazioni straordinarie di carattere economico e finanziario oltre alla firma del Presidente sarà da valutare caso per caso se si renderà necessaria quella di un altro Consigliere.
- d) L'Assemblea può delegare un Consigliere o un Socio solo per quella specifica operazione.

Art. 18

- a) Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria.
- b) L'Assemblea straordinaria per tale incombenza è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, solo con la presenza di 2/3 dei soci, e la deliberazione è valida se riporta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- c) Le modifiche allo Statuto imposte da norma di legge operano ipso iure.
- d) In quel caso la variazione al testo sarà di competenza del Consiglio Direttivo e verrà comunicata alla prima assemblea dei soci.
- e) Le variazioni al testo dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci sottoscrittori e avvengono con le modalità previste dal comma due del presente articolo.

Art. 19

- a) Lo scioglimento potrà essere deliberato con le stesse modalità di cui all'articolo 18 del presente Statuto.
- b) L'Associazione ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
- c) L'Assemblea devolverà con la stessa deliberazione l'eventuale residuo patrimonio sociale a un'associazione simile.

Art. 19

- a) Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea straordinaria.
- b) L'Assemblea straordinaria per tale incombenza è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, solo con la presenza di 2/3 dei soci, e la deliberazione è valida se riporta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- c) Le modifiche allo Statuto imposte da norma di legge operano ipso iure.
- d) In quel caso la variazione al testo sarà di competenza del Consiglio Direttivo e verrà comunicata alla prima assemblea dei soci.
- e) Le variazioni al testo dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno dieci soci sottoscrittori e avvengono con le modalità previste dal comma due del presente articolo.

Art. 20

- a) Lo scioglimento potrà essere deliberato con le stesse modalità di cui all'articolo 18 del presente Statuto.
- b) L'Associazione ha l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 21

- a) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.